



STATUTO

*Approvato dal Consiglio Camerale con la deliberazione n. 4 del 14/5/2004,
e successivamente modificato dal Consiglio Camerale
con le deliberazioni n.5 dell'11/4/2005, n. 13 del 4/11/2005, n. 2 del 7/6/2006,
n. 13 del 22/12/2010, n. 18 del 22/11/2011, n. 3 dell'1/3/2012, n. 10 del 31/7/2017, n. 9 del 22/7/2019 e,
con riferimento all'art. 45, confermato dal Consiglio Camerale con la deliberazione n. 6 del 9/9/2022*



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I: NATURA E FINALITA'

ARTICOLO 1 NATURA E FINALITA'

1. Ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580 la C.C.I.A.A. di Nuoro, di seguito denominata Camera di Commercio, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

ARTICOLO 2 ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

1. La Camera di Commercio è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, finanziaria e funzionale.
2. La Camera di Commercio svolge, singolarmente o in forma associata, le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
3. Oltre alle funzioni di cui al secondo comma, la Camera di commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali, alla Regione o agli Enti Locali, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Autonoma della Sardegna.
4. In particolare, essa svolge azioni di sostegno del sistema economico locale e può essere soggetto partecipante di iniziative di programmazione concertata con soggetti pubblici, privati, associazioni di categoria e consumatori.
5. La Camera di Commercio di Nuoro, nel rispetto della normativa vigente, per valorizzare gli interessi economici del sistema delle imprese del territorio di riferimento, promuove anche azioni svolte al di fuori della propria circoscrizione, favorendo l'apertura ai mercati nazionali e internazionali.

ARTICOLO 3 SEDE E UFFICI DISTACCATI

1. La Camera di Commercio ha sede a Nuoro e può dotarsi di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di propria competenza. L'istituzione e la soppressione degli uffici distaccati sono deliberati dalla Giunta.



ARTICOLO 4

LOGO

1. Il Logo della Camera di Commercio di Nuoro e le eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio camerale.

CAPO II: SISTEMA DELLE RELAZIONI CAMERALI

ARTICOLO 5

SISTEMA INTEGRATO

1. La Camera di Commercio di Nuoro è parte del sistema camerale italiano costituito dalle camere di commercio italiane, dalle unioni regionali delle camere di commercio, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «Unioncamere», nonché dai loro organismi strumentali. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
2. La Camera di Commercio di Nuoro è associata, con le altre Camere di commercio della Regione, all'Unione regionale delle Camere di Commercio costituita ai sensi del codice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale sardo nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna; per la cura e la rappresentanza degli interessi comuni delle camere di commercio sarde; per il coordinamento dei rapporti con la Regione Autonoma della Sardegna. L'Unione Regionale può promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale.
3. La Camera di Commercio di Nuoro può aderire ad altri organismi del Sistema camerale italiano che contribuiscano ad esaltare il valore e l'efficacia del sistema a rete della Camera di Commercio, trasferendo conoscenze, competenze ed esperienze che supportino la Camera di Commercio di Nuoro nel miglioramento continuo della qualità dei servizi, della programmazione, dei sistemi di valutazione e di controllo della gestione.

TITOLO II

GLI ORGANI

CAPO I: NORME GENERALI

ARTICOLO 6

GLI ORGANI CAMERALI

1. Sono organi camerali:
Il Consiglio, la Giunta, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti.



CAPO II: IL CONSIGLIO

ARTICOLO 7

COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. I componenti del Consiglio camerale sono designati dalle Organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10 comma 2 della L. 580/93, nonché dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta dei Presidenti degli Ordini Professionali ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge n. 580/93.
2. Il numero dei componenti il Consiglio camerale è determinato sulla base di quanto citato dall'art. 10 comma 1 lettere a), b) e c) della L. 580/93.
3. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio camerale.
4. Il Consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento

ARTICOLO 8

COMPETENZE DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Il Consiglio camerale, organo primario dell'ente, determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente statuto.
2. Il Consiglio, in particolare:
 - a) Su proposta della Giunta, delibera lo Statuto e le relative modifiche;
 - b) Elegge secondo quanto previsto dalle norme di legge e di regolamento, tra i suoi componenti, il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
 - c) Nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) Determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna;
 - e) Approva la Relazione Previsionale e Programmatica, il Preventivo Economico e il suo aggiornamento, il Bilancio di esercizio;
 - f) Determina gli emolumenti dei componenti gli organi della Camera di Commercio, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
 - g) Svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;
 - h) adotta a maggioranza assoluta dei componenti i regolamenti interni e le relative modifiche, nonché i regolamenti nelle materie di competenza di cui all'art. 2 della legge n. 580/1993, ad eccezione di quelli concernenti le materie disciplinate dal d. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni la cui adozione compete alla Giunta



- i) Adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali;
- l) Può formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti Locali ed alle altre istituzioni su questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale di propria competenza.
3. Lo scioglimento del Consiglio camerale avviene nei casi previsti dalla legge con le procedure dalla stessa determinate.
4. Nel periodo di prorogatio il Consiglio camerale non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche allo Statuto, emanazione e modifiche dei regolamenti.

ARTICOLO 9

I CONSIGLIERI CAMERALI

1. I Componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione delle Organizzazioni rappresentative delle imprese, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e della Consulta dei Presidenti degli Ordini professionali, in conformità ai criteri ed alle modalità contenute nei Decreti Ministeriali n. 155/2011 e n. 156/2011 e nell'art. 10 della L. 580/93 e successive modifiche e integrazioni.
2. I Consiglieri Camerali operano senza vincolo di mandato con piena libertà di espressione e di voto.
3. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare, finalizzate a garantire l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) Esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b) Chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;
 - c) Intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) Presentare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
 - e) Ottenere copie di atti, documenti, ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento ed accesso agli atti.
4. Nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
5. I Consiglieri cessano dalla carica per morte, dimissioni, decadenza.

I Consiglieri decadono, oltre che nei casi previsti dall'art. 13 della Legge 580/93, anche nel caso in cui non partecipino, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta Regionale. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere espresse in forma scritta, indirizzate al Presidente della Camera di Commercio di Nuoro, inviate per mezzo di raccomandata A.R., e dal momento della ricezione e protocollazione, diventano immediatamente esecutive e non possono più essere revocate.
6. In caso di dimissioni, decadenza e/o decesso di un Consigliere, il Presidente ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale, dandone poi notizia al



Consiglio della Camera di commercio nella prima riunione utile. Il procedimento di sostituzione del Consigliere è regolato dall'art. 13 della L. 580/93 e dall'art. 11 del D.M. 156/2011.

7. I componenti del Consiglio espletano il proprio mandato nel contesto del collegio.
8. Ai componenti il Consiglio camerale possono essere attribuite, da parte del Consiglio stesso, della Giunta o del Presidente, deleghe per lo svolgimento di compiti istruttori e funzioni di rappresentanza.
9. Ai Consiglieri Camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, deliberato dal Consiglio stesso e nel rispetto delle previsioni di legge.

ARTICOLO 10

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Camera o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano d'età presente. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, ne determina l'ordine del giorno, ne coordina i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, annuncia i risultati delle votazioni e assicura l'ordine della seduta e delle discussioni.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico. Si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a 30 giorni, inserendo all'ordine del giorno esattamente le questioni richieste.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso. Le sedute del Consiglio sono pubbliche nei modi previsti dalla legge.
4. E' possibile la partecipazione alla riunione del Consiglio camerale tramite collegamento in videoconferenza e/o audio conferenza preventivamente autorizzato dal Presidente, salvo i casi in cui sia previsto lo scrutinio segreto, secondo le modalità di cui al Regolamento del Consiglio e della Giunta.
5. Per l'elezione del Presidente e della Giunta le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Negli altri casi la votazione avviene a scrutinio palese. Nelle votazioni non è ammessa nessuna delega di voto.
6. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente. In quelle a scrutinio segreto secondo la normativa vigente a parità di voti la proposta si intende respinta.



7. Le deliberazioni del Consiglio camerale sono assunte a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni, dai relativi regolamenti di attuazione e dal presente statuto.
8. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, o del Vice Presidente ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della legge 580/93, che fissa il giorno e l'ora della seduta e ne determina l'ordine del giorno. Le convocazioni avvengono mediante avviso con raccomandata A.R., o a mano, o anche via telegramma, fax, e-mail, almeno quindici (15) giorni prima della seduta e devono contenere gli argomenti dell'ordine del giorno. Per le comunicazioni, il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio. Gli atti relativi agli argomenti dell'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri, per la consultazione, almeno dieci (10) giorni prima della data di convocazione del Consiglio. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni d'urgenza, con avviso a mezzo telegramma, fax, e-mail, almeno cinque (5) giorni prima della seduta; in tal caso gli atti, per la consultazione da parte dei Consiglieri, dovranno essere messi a disposizione almeno tre (3) giorni prima della data della convocazione stessa.

ARTICOLO 11

COMMISSIONI CONSILIARI, GRUPPI DI STUDIO E DI LAVORO

1. Il Consiglio può costituire commissioni, gruppi di studio e di lavoro, composti da membri del Consiglio stesso, per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
2. Tali commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del mandato loro affidato.
3. Il Consiglio camerale può deliberare che soggetti esperti in particolari e specifiche materie, possano essere chiamati a far parte di tali commissioni.
4. Le Commissioni consiliari, possono convocare in sede di commissione, per audizioni e pareri, soggetti esperti nelle materie in trattazione, per le quali non esista adeguata professionalità tra il personale della Camera.
5. Il Consiglio può stabilire gettoni di presenza per i componenti delle Commissioni.

ARTICOLO 12

REGOLAMENTO INTERNO

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale, per quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, sono disciplinati da apposito regolamento interno adottato secondo le modalità previste dal presente statuto.



CAPO III: LA GIUNTA

ARTICOLO 13

LA GIUNTA CAMERALE

1. La Giunta camerale è composta dal Presidente e da n. 6 consiglieri eletti dal Consiglio camerale, secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente.
2. Dei componenti, almeno 4 (quattro) devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dell'Agricoltura.
3. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza della durata del Consiglio.

ARTICOLO 14

LA GIUNTA CAMERALE: COMPETENZE E FUNZIONI

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente la Giunta è presieduta dal Vice Presidente.
2. La Giunta camerale, in particolare:
 - a) Nomina tra i propri componenti il Vice-Presidente;
 - b) Predispone la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio
 - c) Approva i Regolamenti in materia di organizzazione e di personale e tutti i Regolamenti che rientrano nella disciplina del d. lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.
 - d) Informa periodicamente il Consiglio sull'andamento della gestione e predispone la "Relazione sui risultati" ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 254/2005;
 - e) Adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività, in base a quanto previsto dalla L.580/1993, e dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai regolamenti;
 - f) Delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulle dismissioni societarie, sulla costituzione e gestione di Aziende Speciali, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario e nel rispetto degli indirizzi del Consiglio; delibera altresì sulla gestione in forma associata delle funzioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della L. 580/1993 e ss.mm.ii;
 - g) Delibera l'istituzione e la soppressione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - h) Delibera la partecipazione ad iniziative di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni e con privati, ivi compresa la partecipazione ad accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia;



- i) Delibera sulla promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale o nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - l) Delibera sulla istituzione di servizi di arbitrato e di conciliazione per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti, nonché sulla predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - m) Delibera sull'istituzione di servizi di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;
 - n) Delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, e il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 del Codice Civile;
 - o) Formula pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione Sardegna, agli Enti locali ed altri Enti Pubblici del suo territorio di competenza sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza;
 - p) Predisporre i regolamenti camerali da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - q) Designa il Segretario Generale;
 - r) Adotta gli atti di competenza degli Organi di governo secondo la disciplina del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
 - s) Stabilisce i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, nomina il dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale, e il Conservatore del Registro delle Imprese;
 - t) Definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
 - u) Verifica la rispondenza dell'attività di gestione agli obiettivi fissati, l'adeguatezza del funzionamento degli uffici in relazione agli obiettivi ed ai programmi, sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;
 - v) Può adottare la Carta dei Servizi della Camera di Commercio e la Guida ai Servizi Camerali.
3. La Giunta camerale può, nei casi d'urgenza, deliberare su materie di competenza del Consiglio camerale. In tali casi la deliberazione approvata è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione utile successiva.
 4. La Giunta adotta ogni altro atto utile all'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla L. 580/1993 e dallo Statuto, che non rientri nelle competenze riservate, dalla predetta legge o dallo Statuto, al Consiglio camerale o al Presidente.



ARTICOLO 15

COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del collegio. Possono essere loro attribuite, da parte della Giunta o del Presidente, deleghe per lo svolgimento di compiti e funzioni di rappresentanza.
2. I componenti della Giunta esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione e di voto.
3. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri e' rinnovabile per due sole volte.
4. La perdita della carica di Consigliere camerale comporta automaticamente la cessazione dalla carica di componente di Giunta.
5. I membri di Giunta decadono dalla carica nel caso in cui non partecipino, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive della Giunta.
6. La cessazione, le dimissioni e la decadenza dalla carica di componente della Giunta vengono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, entro 30 giorni dalla data dell'evento. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto.
7. Nel caso di dimissioni della metà più uno dei membri di Giunta, la stessa in carica decade ed il Consiglio provvede all'elezione dell'intera Giunta.
8. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

ARTICOLO 16

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la delega al voto.
2. È possibile la partecipazione alla riunione della Giunta camerale tramite collegamento in videoconferenza e/o audio conferenza preventivamente autorizzato dal Presidente, salvo i casi in cui sia previsto lo scrutinio segreto, secondo le modalità di cui al Regolamento del Consiglio e della Giunta.
3. Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti, ad eccezione dei casi in cui la legge preveda maggioranze diverse.
4. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno. La Giunta può essere altresì riunita quando ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.
5. Le convocazioni avvengono mediante avviso con raccomandata A.R. o a mano o anche via telegramma, fax o e-mail da spedire a tutti i componenti almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, e il luogo dell'adunanza.
6. In casi di particolare urgenza la Giunta può essere convocata via telegramma, fax, e-mail, almeno due giorni prima dell'adunanza.



7. Gli atti relativi agli argomenti dell'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei membri della Giunta, per la consultazione, almeno 3 (tre) giorni prima della data di convocazione. Per le convocazioni urgenti gli atti devono essere messi a disposizione almeno il giorno prima della convocazione.
8. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto si adotta nei casi previsti dalla normativa vigente.
9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Sono ammesse audizioni di dipendenti, Consiglieri, esperti e rappresentanti di Enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.

CAPO IV: IL PRESIDENTE

ARTICOLO 17

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ne ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del governo nazionale, regionale e provinciale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto due sole volte.
4. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:
 - a) Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) In caso di necessità e urgenza provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta stessa nella prima riunione utile;
 - c) Formula proposte e pareri sull'attività dell'Ente camerale, nonché sulle materie rientranti nella propria sfera di competenza.
5. Esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
6. Nello svolgimento del mandato, il Presidente può dare deleghe ai componenti di Giunta e di Consiglio a farsi rappresentare e rappresentare la Camera di Commercio, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 18

IL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è nominato dalla Giunta camerale, nella prima seduta.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente e presiede in tali casi il Consiglio e/o Giunta.



3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire comunque entro 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

ARTICOLO 19

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio, devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma, comporta l'obbligo di allontanarsi anche dalla sala della seduta.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione si applicano anche nei confronti del Segretario Generale; in tal caso e limitatamente all'oggetto in trattazione le funzioni di segreteria della seduta saranno assunte dal membro più giovane.

ARTICOLO 20

SFIDUCIA COSTRUTTIVA E DIMISSIONI

1. Oltre che per le cause di cui al precedente art. 9, comma 5, il Presidente e la Giunta camerale cessano dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze previste dal presente Statuto
2. La mozione di sfiducia per la Giunta e/o il Presidente può essere presentata solo per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto, dei Regolamenti, delle delibere del Consiglio e della Giunta.
3. Nei confronti dell'intera Giunta può essere proposta una mozione di sfiducia da almeno 8 (otto) consiglieri. La mozione di sfiducia è depositata al Segretario Generale, che nell'immediatezza procede alla protocollazione ed alla trasmissione al Presidente ed al Consiglio. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio camerale in un termine non superiore a trenta giorni dalla data di protocollazione, con all'ordine del giorno la mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia dev'essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. La Giunta rimane tuttavia in carica, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'elezione della nuova Giunta.
4. Nell'ipotesi di approvazione della mozione di sfiducia della Giunta si provvede nei successivi 30 giorni all'elezione del Presidente e all'elezione della nuova Giunta.
5. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è presentata per iscritto da almeno 8 (otto) consiglieri, con la proposta del nuovo Presidente. La mozione di sfiducia è depositata al Segretario Generale, che nell'immediatezza procede alla protocollazione ed alla trasmissione al Presidente ed al Consiglio. Il Presidente



provvede a convocare il Consiglio camerale in un termine non superiore a trenta giorni dalla data di protocollazione, con all'ordine del giorno la mozione di sfiducia e l'elezione del nuovo Presidente. La mozione di sfiducia dev'essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Approvata la mozione di sfiducia, il Presidente decade e subentra, nelle funzioni il Vice Presidente.

6. Alla elezione del Presidente e della Giunta si procede secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
7. Le dimissioni del Presidente e dei componenti di Giunta devono essere presentate per iscritto, indirizzate rispettivamente al Consiglio e al Presidente della Camera di Commercio e depositate presso la Segreteria Generale, ovvero inoltrate mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le dimissioni, dal momento della ricezione a mezzo del servizio postale ovvero della protocollazione, se depositate, non possono essere revocate, devono essere contestualmente comunicate al Presidente e al Consiglio camerale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione coincidente con la data di protocollazione.

CAPO V: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 21

COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA E SOSTITUZIONI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. La durata del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti è fissata dalla legge e il termine iniziale decorre dalla data di adozione della delibera di nomina.
3. In caso di morte, rinuncia, decadenza, dimissione di un Revisore, il Consiglio camerale provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1. Nelle more della sostituzione subentra provvisoriamente il revisore supplente designato dalla stessa Amministrazione competente alla sostituzione. Il Revisore nominato in sostituzione, rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

ARTICOLO 22

COMPETENZE E FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità al presente statuto, alle disposizioni di legge e alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili,



redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige altresì, una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.

2. I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Presidente, che ne informa, tempestivamente, la Giunta ed il Consiglio camerale.
3. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione nonché i risultati del controllo medesimo, sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
5. Il Collegio dei Revisori partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio camerale e della Giunta.
6. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano i principi del codice civile, relative ai Sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

CAPO VI: PARI OPPORTUNITA'

ARTICOLO 23

PARI OPPORTUNITÀ

1. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
3. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta, avendo riguardo al numero dei rappresentanti di entrambi generi presenti in seno al Consiglio Camerale.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendenti, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.



TITOLO III ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

CAPO I: PRINCIPI INFORMATORI

ARTICOLO 24

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio di Nuoro, così come per le altre Camere di Commercio, sono disciplinati, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione dei servizi, in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne.

ARTICOLO 25

DISTINZIONE DELLE FUNZIONI

1. La Camera di Commercio di Nuoro è ordinata secondo il principio della distinzione tra: funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, che sono di competenza del Consiglio, della Giunta, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti; e funzioni di attuazione e gestione che spettano al Segretario Generale ed ai dirigenti secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 26

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. La Camera di Commercio di Nuoro definisce la propria organizzazione tenendo presente la distinzione di cui al precedente articolo e ispirandosi ai seguenti criteri:
 - a) Funzionalità rispetto ai compiti e programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
 - b) Coerenza tra modelli organizzativi adottati e attività svolta;
 - c) Ampia flessibilità nelle determinazioni operative e gestionali;
 - d) Razionalità del costo del lavoro;
 - e) Semplificazione dei procedimenti amministrativi;
 - f) Migliore utilizzazione del personale, curandone la formazione e lo sviluppo professionale e garantendo parità e pari opportunità;
 - g) Determinazione dei processi interni e dei servizi erogati con l'obiettivo di migliorare la qualità;
 - h) Sussidiarietà e complementarietà rispetto alle istituzioni e ai soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione della missione camerale;
 - i) Garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità dello stesso;



- l) Collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna;
- m) Accessibilità agli atti ed ai procedimenti amministrativi;
- n) Istituzione di uffici di progetto, di supporto e di staff;
- o) Istituzione di strutture di controllo con il compito di verificare la rispondenza del modello organizzativo alla missione e alle attribuzioni camerali e di accertare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

CAPO II: STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ARTICOLO 27

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio svolge funzioni di vertice dell'amministrazione, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario Generale coordina l'attività dell'Ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta. Egli esercita i compiti che gli sono assegnati dalle norme ed assiste gli organi della Camera di Commercio. In particolare:
 - a) Svolge funzioni di segretario delle sedute del Consiglio e della Giunta, con facoltà di parola e con facoltà di presentare proposte in merito all'individuazione dei servizi ed uffici camerali; funzioni di segretario delle sedute del Consiglio e della Giunta, con facoltà di parola e con facoltà di presentare proposte in merito all'individuazione dei servizi ed uffici camerali;
 - b) Coadiuvava il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - c) Cura l'attuazione dei piani, dei programmi, delle direttive generali definite dagli organi di governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - d) Adotta gli atti relativi all'organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura giuridica funzionale della Camera di Commercio;
 - e) Adotta provvedimenti amministrativi nella forma di "determinazioni"; atti occorrenti alla gestione; esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
 - f) Dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e promuove l'adozione nei confronti dei dirigenti delle misure previste dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
 - g) Previa autorizzazione della Giunta, promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliarle e transigerle;



- h) Svolge attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.
2. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta camerale ed è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 28

FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO GENERALE

1. La Giunta, con propria deliberazione e su proposta del Segretario Generale, individua il dirigente che assume le funzioni vicarie di quest'ultimo.
2. Nel caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del dirigente di cui al precedente comma, le funzioni sono svolte da altro dirigente su incarico della Giunta.

ARTICOLO 29

LA DIRIGENZA

1. I dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti organizzativi degli uffici cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi; provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite.
2. I dirigenti curano l'attuazione dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati, adottando, entro gli indirizzi e i limiti fissati dalla Giunta e dal Segretario Generale e sulla base delle deleghe loro conferite, i relativi atti e provvedimenti amministrativi; esercitano i poteri di acquisizione delle entrate e delle spese nelle materie di loro competenza. Svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale.
3. I dirigenti possono formulare proposte al Segretario Generale, che ne informa la Giunta, in tema di organizzazione dei servizi.
4. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita, secondo i criteri generali stabiliti dalla Giunta, a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale.
5. Con il regolamento di organizzazione, sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

ARTICOLO 30

IL PERSONALE

1. Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi e individuali di lavoro e dalla legge.
2. La Camera di Commercio, nell'ambito delle norme di cui al precedente comma, disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.



3. La Camera di Commercio, secondo quanto citato alla lettera *f*) dell'articolo 25 del presente Statuto, riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale, al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

ARTICOLO 31

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione è nominato dalla Giunta ed opera in posizione di autonomia all'interno della Camera di Commercio e risponde esclusivamente alla Giunta e al Presidente.
2. Almeno un terzo dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione devono essere di genere diverso da quello degli altri.
3. L'Organismo Indipendente di Valutazione, composto da soggetti esterni di provata e specifica esperienza in materia, verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa della Camera di Commercio.
4. Al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza della propria attività, gli organi e i responsabili della struttura attuano forme di controllo economico interno della gestione.

ARTICOLO 32

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

1. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente Statuto, il regolamento di organizzazione e dei servizi disciplina le modalità e le condizioni dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro, l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti, nonché l'ufficio di relazioni con il pubblico, nel rispetto ed in esecuzione delle norme contrattuali applicabili.
2. Il regolamento potrà prevedere eventuali posizioni organizzative per la gestione di servizi di particolare importanza.



TITOLO IV AZIENDE SPECIALI E PARTECIPAZIONI

CAPO I: AZIENDE SPECIALI E PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 33

AZIENDE SPECIALI

1. La Camera di Commercio di Nuoro, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, Aziende Speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le Aziende Speciali della Camera di Commercio sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge. La Camera di Commercio può attribuire alle Aziende Speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari nonché in base a un proprio Statuto.
3. La Giunta delibera l'istituzione delle Aziende Speciali e i relativi statuti, nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale.
4. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, che garantiscano la più efficace gestione delle Aziende Speciali. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale devono essere rispettati i principi richiamati al precedente art. 23, comma 4.
5. Il Consiglio e la Giunta esercitano la vigilanza sulla gestione delle Aziende, accertando in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti anche attraverso i propri componenti nominati nell'organo di amministrazione.
6. Le aziende speciali che la Camera di Commercio può costituire, non perseguono fini di lucro. Nel quadro delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio, erogano servizi a favore del sistema delle imprese e del mercato, svolgendo anche, attività strumentali ai servizi della Camera di Commercio.
7. Nel perseguimento dei propri scopi le aziende speciali, assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti il soddisfacimento del pubblico interesse.



ARTICOLO 34

PARTECIPAZIONI

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio di Nuoro può promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.
2. La scelta sulla forma di gestione o partecipazione compete alla Giunta, sulla base di valutazione di opportunità, convenienza economica ed efficacia di gestione, avendo riguardo alla natura dell'attività in questione, e considerato il contributo che essa può dare allo sviluppo dell'economia locale.
3. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo, attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e/o di controllo.
4. La Camera di Commercio non può erogare, in via generale, contributi a fondo perduto, né disporre conferimenti a titolo gratuito a favore di società partecipate.
5. La Camera di Commercio non può partecipare, anche se in minoranza, a organismi, enti, consorzi, e società che prevedono il prosieguo della partecipazione per tacito rinnovo.
6. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni, scelti anche all'esterno del Consiglio camerale, devono godere dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati. Nella individuazione dei propri rappresentanti devono essere rispettati i principi richiamati al precedente art. 23, comma 4.
7. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni, sono obbligati a presentare trimestralmente alla Giunta una relazione dettagliata sulla gestione dell'Ente partecipato e sui suoi progetti di sviluppo.
8. I bilanci ed i programmi generali delle aziende, società, consorzi ed associazioni partecipate dalla Camera di Commercio sono sottoposti all'esame della Giunta, per la verifica della conformità agli indirizzi prefissati dalla Camera stessa.
9. Il Consiglio e la Giunta camerale, possono chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, associazioni, consorzi ed enti, informazioni dettagliate sulla gestione e sui progetti di sviluppo.
10. Nel caso di inadempienza a quanto previsto nei commi precedenti o a specifiche richieste da parte dell'Ente, la Giunta potrà revocare il mandato ai propri rappresentanti.

ARTICOLO 35

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E CONFERENZE DI SERVIZI

1. La Camera di Commercio, nel perseguire le proprie finalità e la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della circoscrizione



territoriale di propria competenza, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni, pubbliche e private, operanti sul territorio. In particolare valorizza e promuove il ricorso alla programmazione negoziata, come momento istituzionale di raccordo tra amministrazioni pubbliche e di concertazione tra soggetti pubblici e privati in tema di programmazione strategica dello sviluppo e della competitività della circoscrizione territoriale di propria competenza. Promuove, altresì, la realizzazione delle intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali

2. La Camera di Commercio attiva e partecipa ad accordi di programma, al fine di realizzare opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia del territorio della propria circoscrizione; a patti territoriali e contratti d'area per la definizione ed attuazione di programmi mirati a promuovere lo sviluppo locale ed a incrementare i livelli occupazionali, anche a fronte di situazioni di crisi; ad ogni altra forma di intesa e di accordo in tema di programmazione territoriale, economica ed ambientale, ed in tema di sicurezza degli insediamenti produttivi, e di diffusione della cultura della legalità.
3. La Camera di Commercio, per semplificare e velocizzare la definizione di procedimenti amministrativi, indice e partecipa a Conferenze di Servizi, al fine di acquisire intese, concertazione, nulla-osta ed assensi, e per confrontare gli interessi di altri enti pubblici ed istituzioni coinvolti in procedimenti amministrativi complessi; favorisce inoltre, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi con gli interessati a procedimenti amministrativi, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.
4. Per l'esercizio di funzioni che possono essere soddisfatte in modo più efficace ed economico nell'ambito della circoscrizione territoriale di propria competenza, la Camera di Commercio promuove e dà attuazione a tutte le necessarie forme di cooperazione con i Comuni interessati, con le Province, con la Regione, e può stipulare con questi convenzioni per svolgere, in modo continuativo o temporaneo, servizi e funzioni.
5. La Camera di Commercio valorizza le risorse e le attività formative e di ricerca scientifica e tecnologica e, per favorirne il raccordo sempre più efficace con i bisogni e le esigenze del sistema delle imprese, promuove le più ampie collaborazioni con le Università, i centri di ricerca e il mondo della Scuola, nel rispetto delle reciproche autonomie.



TITOLO V
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE
IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI E CONSULTA
PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

ARTICOLO 36
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE,
DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI

1. Le associazioni di rappresentanza degli imprenditori, le organizzazioni sindacali e dei consumatori del territorio, possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte.

ARTICOLO 37
CONSULTE

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio può istituire Consulte su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori, e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.
2. È istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio e ivi strutturati in modo tale che possa essere individuato il relativo Presidente, che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
3. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni in numero non superiore alla metà dei componenti di diritto di cui al precedente comma 2. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
4. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.
5. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
6. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
7. Le modalità di funzionamento e di organizzazione e i criteri di selezione dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento approvato dal Consiglio.



ARTICOLO 38

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. La Camera di Commercio garantisce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori, mediante l'Ufficio per le relazioni con il Pubblico, secondo le previsioni di cui al regolamento sui procedimenti e sul diritto di accesso, ed eventualmente mediante la pubblicazione di un notiziario annuario di illustrazione dell'attività camerale.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

ARTICOLO 39

ORDINAMENTO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

1. La gestione della Camera di Commercio di Nuoro, disciplinata da apposito regolamento come da norme vigenti, è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza, trasparenza chiarezza e precisione.

ARTICOLO 40

FONDO DI PEREQUAZIONE

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione, istituito presso l'Unioncamere, di cui all'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 41

PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

1. Lo statuto e i regolamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Camera di commercio. Lo statuto camerale, inoltre, è inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

ARTICOLO 42

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI CAMERALI

1. I regolamenti di cui al presente Statuto, sono adottati entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore dello stesso. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.



ARTICOLO 43

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

1. Lo Statuto e i regolamenti entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nell'Albo sul sito internet istituzionale della Camera di commercio.

ARTICOLO 44

REVISIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione, integrazione o modifiche, su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri Camerali.
2. Le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
3. L'adozione e le modifiche dei regolamenti previsti dal presente Statuto, sono deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Non sono possibili modifiche allo Statuto e ai regolamenti nei periodi di *prorogatio* degli organi.

ARTICOLO 45

NORME TRANSITORIE PER LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio della C.C.I.A.A. di Nuoro è composto da n. 16 Consiglieri, di seguito ripartiti in rappresentanza dei rispettivi settori economici:
 - settore agricoltura n. 3 rappresentanti, di cui 1 per le piccole imprese
 - settore artigianato n. 3 rappresentanti
 - settore industria n. 1 rappresentante, per tutte le imprese del comparto comprese le piccole imprese
 - settore commercio n. 3 rappresentanti, di cui 1 per le piccole imprese
 - settore cooperazione n. 1 rappresentante
 - settore turismo n. 2 rappresentanti
 - settore trasporti e spedizioni n. 1 rappresentante
 - settore servizi alle imprese, credito e assicurazioni n. 2 rappresentanti
2. Del Consiglio fanno altresì parte, a norma dell'art. 10, comma 6, della Legge 580/1993, tre componenti, in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali.



ARTICOLO 46

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.